



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Vito Scalera	Presidente
dott. Filippo Labellarte	Consigliere
dott. Vittorio Gaeta	Consigliere rel.

ha pronunciato nel procedimento n. 1893/14 R.G. la seguente

**SENTENZA**

sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Bari del 14-

21.10.2014 in causa 8975/12 R.G., proposto da:

**B. A.**, n. Turchia X.X.19XX (avv. Silvia Valentino)

APPELLANTE

nei confronti di

- 1) Procuratore Generale presso questa Corte**, intervenuto col dott. Massimo Piccioli;
- 2) Ministero dell'Interno e Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia** (Avv.ra Distr. Stato)

APPELLATI

-----  
**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il cittadino turco B. A. chiese al Tribunale di Bari il riconoscimento dello *status* di rifugiato, o in subordine della protezione sussidiaria o umanitaria, a lui negati con decisione 11.4.2012 della competente Commissione.

Il Tribunale respinse la domanda, con ordinanza resa all'esito di rito sommario.

B. ha appellato, chiedendo il riconoscimento dei diritti negati. Contrastano le sue conclusioni il P.G. e il Ministero.

Con ordinanza 16.6.2015, *“rilevato che l'appellante, turco di etnia curda, deduce di essere nel suo Paese a rischio di persecuzione, già sperimentata in precedenza, quale militante del partito BDP, il cui leader Selahattin Demirtaş risulta da notizie di stampa avere*

*fondato il partito HDP (a quanto pare, nuovo nome del BDP), che nelle recentissime elezioni politiche è stato votato dal 13 % degli elettori, sì da eleggere ben 79 deputati e contribuire alla perdita della maggioranza assoluta detenuta dal partito AKP del presidente Erdogan, accusato di tendenze autoritarie e discriminatorie dai partiti di opposizione, tra i quali HDP”, questa Corte invitò le parti al contraddittorio sulla “situazione attuale dei diritti politici della Turchia“.*

Avendo l'appellante depositato memoria e documenti, la causa è passata in decisione all'udienza del 10.11.2015.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato.

**1.** Alla Commissione territoriale, B. A., turco di etnia curda originario di Bingol, dichiarò di essere iscritto dal 4.6.2009 al partito BDP, sulle orme del padre. Già nel 2002 era stato trattenuto e vessato verbalmente per due giorni dalla polizia perché trovato in possesso di bandiera e maglietta con la foto di Ocalan, *leader* detenuto del PKK. Il 5.6.2011 poi, mentre era impegnato in un volantinaggio di sostegno per un candidato del BDP alle elezioni politiche del 12-13 giugno, era stato fermato con un amico e trattenuto per due giorni dalla polizia, venendo vessato verbalmente.

Il 15.8.2011, poi, aveva partecipato a Bingol insieme ad altre 400 persone al funerale di un militante del PKK ucciso dai militari. Nonostante il divieto della polizia, insieme ad altri aveva cantato in onore del defunto fino al termine della cerimonia. Dopo qualche giorno la polizia lo aveva cercato presso la sua abitazione (dove in quel momento non si trovava), invitandolo per il tramite dei genitori a presentarsi appena possibile in caserma. Avendo appreso dell'arresto di diversi altri partecipanti al funerale, su suggerimento del padre si era recato in pullman da uno zio a Elazig, distante oltre 180 km., rimanendovi per 35 giorni. Avendo saputo dalla madre che la polizia continuava a cercarlo e che diversi degli arrestati

per la partecipazione al funerale, ancora detenuti, erano stati pesantemente torturati, e temendo una sorte analoga, aveva deciso di espatriare, arrivando a Udine nascosto in un Tir il 27.9.2011 e presentando domanda di protezione l'11.10.2011 a Roma, dove gli era stato rubato il portafoglio con la carta di identità e la patente di guida.

La Commissione ritenne poco verosimile che la polizia avesse per il tramite dei genitori invitato B. a presentarsi in caserma e peraltro non avesse saputo arrestarlo nei 35 giorni di presenza a Elazig, o che B. avesse portato i documenti pur temendo il rimpatrio.

Dal canto suo, il Tribunale condivise genericamente i dubbi della Commissione, aggiungendo che il ruolo di semplice iscritto al BDP faceva apparire inverosimile il rischio di maltrattamenti e torture di polizia.

Nei motivi, l'appellante ha ribadito la credibilità del proprio racconto e ricordato la consolidata discriminazione e persecuzione dei curdi, attuata per decenni dallo Stato turco e solo di recente attenuatasi, peraltro in maniera tutt'altro che definitiva.

**2.** La Corte rileva che la Commissione e il Tribunale non hanno dubitato del racconto, sicuramente attendibile, della militanza nel partito BDP e degli episodi di controllo poliziesco, ma hanno escluso la protezione sulla base di mere congetture.

In particolare, non è inverosimile che, come avviene in tutto il mondo, la polizia inviti per il tramite dei genitori una persona a presentarsi nei suoi uffici; che le ricerche di un accusato per fatto di opinione non si estendano a località distanti oltre 180 km.; che B. abbia portato con sé i documenti, avendo la prospettiva di sfuggire ai controlli, come poi avvenuto, perché nascosto nel Tir che lo avrebbe portato a Udine; che infine la polizia ricorra a maltrattamenti e torture anche nei confronti di semplici militanti per la causa curda, tali condotte vessatorie essendo anzi più diffuse verso gli elementi non di primo piano, la cui persecuzione può avere minore risonanza mediatica e maggiore effetto intimidatorio sull'insieme dei simpatizzanti.

Appartiene poi all'ambito del notorio storico la persecuzione del popolo curdo, attuata per decenni da diversi Stati mediorientali tra i quali la Turchia ed attestata anche in tempi recenti dalle frequenti condanne inflitte per tale causale dalla CEDU. Va anche ricordato, onde dissipare qualsiasi sospetto sugli atteggiamenti di B., che con decisione 3.4.2008 in causa PKK/Consiglio d'Europa T-229/02 del Tribunale di primo grado della CGUE (vedila in <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=T&num=T-229/02> ) il PKK fu escluso dalla *blacklist* delle organizzazioni terroriste, in cui era stato inserito.

D'altro canto, il partito BDP cui è iscritto B., poi divenuto HDP, sostiene la causa curda escludendo il ricorso non solo al terrorismo (come anche il PKK), ma ad ogni forma di violenza. Ciò non toglie che suoi adepti possano considerare Abdullah Ocalan un eroe dell'indipendentismo e pertanto partecipare ai funerali di militanti di quel partito (si pensi solo, per fare un paragone storico, all'atteggiamento non privo di ambiguità di vari protagonisti del nostro Risorgimento nei confronti di Felice Orsini, pur dopo il suo fallito attentato del 1858 ai danni di Napoleone III).

**3.** Le informazioni disponibili, come indicato in precedenza, devono comunque essere considerate alla luce dell'evoluzione politica subita dalla Turchia nel corrente 2015.

Nelle elezioni politiche del 7.6.2015, in particolare, il partito al governo da oltre un decennio, l'AKP dell'ex-premier e attuale presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdoğan, uomo forte del Paese, ebbe un forte calo di voti e non raggiunse la maggioranza assoluta dei seggi, necessaria per governare senza alleanze e modificare la Costituzione in senso presidenzialista. L'HDP di Selahattin Demirtaş riuscì invece per la prima volta a superare con il 13,1 % dei voti l'altissima soglia di sbarramento (10%) prevista dal sistema elettorale proporzionale e a portare in Parlamento ben 80 deputati.

Nell'immediatezza di tale voto, quindi, non appariva velleitaria la speranza di un maggiore equilibrio democratico nel Paese della mezzaluna; tanto avrebbe avuto certamente riflesso

sulla fondatezza della domanda di protezione di B., che va esaminata alla luce della situazione aggiornata del Paese di origine.

E' noto peraltro che, nei mesi successivi, il partito di maggioranza relativa AKP ha rifiutato di formare governi di coalizione e ha puntato a elezioni anticipate, in effetti tenute lo scorso 1 novembre in un clima assai pesante. Nell'estate 2015, infatti, il governo ancora dominato dal partito di Erdoğan ha intrapreso, assieme ad azioni militari che potessero dissipare le accuse rivolte da molti osservatori di ambiguità e sostanziale collateralismo nei confronti dell'ISIS, sistematiche operazioni militari anche con bombe nelle zone dove è più forte la presenza del PKK; ha rivolto in più occasioni agli esponenti dell'HDP accuse tutt'altro che velate di fiancheggiamento del c.d. terrorismo curdo; ha operato sistematici giri di vite nei confronti dei magistrati sgraditi alla maggioranza politica e della stampa, sì che la Turchia è oggi il Paese al mondo con il maggior numero di giornalisti detenuti, come denunciato dalla Federazione europea dei giornalisti

(vedi <http://www.adginforma.it/prima-pagina-mainmenu-14/giornalismo-mainmenu-47/3501-turchia-record-di-giornalisti-in-galera.html> ); si è dimostrato incapace di prevenire il tremendo attentato attribuito all'ISIS che, provocando il 10 ottobre circa cento morti alla manifestazione che si doveva tenere nella capitale Ankara per chiedere la pace con i curdi, ha rafforzato il clima di terrore tra i turchi di quell'etnia.

In siffatta situazione, le ultime elezioni hanno visto una forte ripresa dell'AKP, che ha conseguito la maggioranza assoluta e può da solo governare, anche se non ha i numeri necessari per modificare da solo la Costituzione, e un forte arretramento dell'HDP, che tuttavia, pur nel clima di paura descritto, è riuscito a superare nuovamente la soglia di sbarramento del 10 % e a riportare in Parlamento 59 deputati.

Quest'ultimo risultato elettorale è stato commentato con cautela dagli osservatori. Le critiche alle derive autoritarie della democrazia turca non sono state nel complesso né

numerose né vigorose, anche perché l'Unione Europea ha manifestato il suo apprezzamento (suscettibile a breve di essere corroborato da appositi aiuti finanziari) per la disponibilità della Turchia ad accogliere i profughi della guerra civile siriana, così allentando la pressione alle frontiere greco-balcaniche, che ha caratterizzato la trascorsa estate e determinato l'adozione di politiche migratorie sempre più restrittive nei Paesi dell'ex Cortina di ferro.

In siffatta situazione, appare verosimile che la Turchia possa andare incontro a un periodo di relativa (benché alquanto autoritaria) stabilità, e che le forme più estreme di persecuzione dell'etnia curda siano almeno temporaneamente abbandonate, avendo del resto un'organizzazione legale come l'HDP dimostrato il suo radicamento popolare pure nella difficile situazione descritta.

**4.** Deve quindi ritenersi che l'appellante, se tornasse nel suo Paese, non verrebbe sottoposto a vessazioni di gravità tale da giustificare il riconoscimento dello *status* di rifugiato, tenuto anche conto della risalenza dei fatti politici che lo coinvolsero.

Ugualmente deve escludersi la protezione sussidiaria, non integrando la situazione descritta un conflitto armato interno nel senso indicato da CGUE 30.1.2014, Diakité.

E' invece evidente la situazione difficile in cui si trova l'appellante, non tanto e non solo per le vicissitudini passate e per la penosità dell'espatrio, ma per l'angoscia che non può non provare ogni curdo politicamente impegnato che viva all'estero, nel sentire le notizie non certo tranquillizzanti provenienti dalla Turchia, che si sono descritte. A tale condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a compromettere ogni possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, non può che corrispondere l'istituto della protezione umanitaria, che va pertanto riconosciuta.

La parziale reciproca soccombenza induce a compensare le spese del doppio grado.

P.Q.M.

in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 14-21.10.2014 in causa 8975/12 R.G.,  
dichiara il diritto di B.A. al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari e  
compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Bari il 17.11.2015

Il Consigliere est.

dott. Vittorio Gaeta

Il Presidente

dott. Vito Scalera